



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 16/03/2018

### FATTO

1. Afferma il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso la banca convenuta, che in data 13.9.2016 venivano emesse dalla società X due cambiali dell'importo complessivo di € **12.579,26**, con data di scadenza rispettivamente al 30.10.2016 e al 31.10.2016, a favore della società Y, la quale a sua volta girava i titoli a favore del ricorrente. Tuttavia, nonostante le cambiali risultassero regolarmente pagate da parte della società emittente in data 2.11.2016, nessuna somma gli veniva accreditata sul conto corrente.

2. A fronte del reclamo presentato alla banca, questa rispondeva affermando che l'unico soggetto legittimato a presentare all'incasso i titoli fosse la società Y, dal momento che la girata da questa apposta sarebbe stata solamente all'incasso, senza individuare alcun nuovo beneficiario. Risulta inoltre che l'accredito proveniente dal debitore adempiente, pervenuto alla banca in data 19.11.2016, sia stato da questa vincolato a seguito della notifica di due pignoramenti presso terzi chiesti nei confronti della società Y.

3. Obietta il ricorrente che la condotta tenuta della banca sia stata illegittima, posto che le cambiali avrebbero dovuto essere accreditate sul suo conto corrente personale e non su quello della società Y; considerato oltretutto che le somme in discussione neppure risultano accreditate neppure sul conto di quest'ultima. Il ricorrente lamenta quindi di aver subito un danno consistente nell'indisponibilità della somma portata dai due effetti cambiali dedotte in lite, considerata anche la sua età avanzata e il poco tempo a disposizione per usufruire di tale denaro.



4. In ragione di tutto quanto sopra, il ricorrente ha quindi chiesto al Collegio di accertare l'illegittimità del comportamento della banca e per l'effetto condannarla a restituire l'importo di € 12.579,26, oltre interessi di mora dal 1.11.2016 e fino all'effettivo accredito, oltre al risarcimento del danno subito per l'importo di € 2.500,00 e alla refusione delle spese legali quantificate in € 1.751,94.

5. Nelle sue controdeduzioni, la banca sostiene la correttezza del suo comportamento, rilevando che il ricorrente è il legale rappresentante della società Y, unica beneficiaria delle cambiali dedotte in lite, risultando queste girate al ricorrente esclusivamente per l'incasso. Precisa inoltre che il relativo importo non è stato accreditato sul conto della società Y in quanto è stato vincolato a fronte di due pignoramenti mobiliari presso terzi nel frattempo notificati alla banca stessa. Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso, eccependo altresì che il ricorrente neppure ha provato l'asserito danno subito e che le spese legali in ogni caso non sono dovute.

6. Con repliche depositate il 4.8.2017 il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande già proposte, rilevando come dall'esame delle cambiali possa evincersi che le firme di girata, apposte sul timbro della società, erano due: quella del ricorrente, apposta in qualità di Presidente e rappresentante legale e quella del Vicepresidente; essendo entrambi titolari del potere di firma congiunta per qualunque operazione sui conti correnti e per le girate all'incasso dei titoli. Si trattò quindi di una regolare girata in bianco, giustificata da un parziale rimborso di anticipi effettuati dal ricorrente a favore della società. Il ricorrente replicava inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla banca, le somme portate dalle cambiali non sono mai state accreditate sul conto corrente della società Y, e ciò illegittimamente considerato che i pignoramenti devono essere considerati come non avvenuti, in quanto mai iscritti dai creditori precedenti e pertanto inefficaci ex art. 164 *ter*, c.p.c.

## DIRITTO

7. La vicenda dedotta in lite concerne, innanzitutto, la valenza giuridica della sottoscrizione che la società Y, prima prenditrice e beneficiaria di due vaglia cambiari (o "pagherò"), apponeva sul retro dei due titoli - per mano dei suoi due rappresentanti legali con poteri di firma congiunta, su timbro indentificante la società - senza peraltro giustapporvi alcuna specifica dichiarazione cartolare o altra indicazione.

8. In tale evenienza (non rara) soccorre la qualificazione normativa recata dall'art. 17 del Regio Decreto 14.12.1933, n. 1669 (legge cambiaria, qui appresso "l. camb."), dettato per le cambiali tratte ma applicabile anche al pagherò cambiario in virtù del generale rinvio di cui all'art. 102, l. camb. (qui richiamato anche per gli ulteriori articoli, appresso citati dalla l. camb., dettati per le cambiali tratte ma oggetto del medesimo rinvio).

Tale disposizione, dunque, qualifica in via residuale la sottoscrizione apposta dal legittimato (qual era certamente la società Y) sul tergo della cambiale (o sull'eventuale foglio di allungamento) quale "*girata in bianco*" □ vale a dire senza indicazione del giratario.

9. Una tale qualificazione normativa consente al contempo: **(A)** di riconoscere nella girata in bianco, a parte la peculiarità della mancata indicazione del destinatario, la tipica efficacia normativa della girata cambiaria (come appresso descritta); **(B)** di regolare poi, attesa la peculiarità della girata in bianco, la legittimazione di chi venga investito del possesso di un titolo sul quale essa risulti.

10. Dal primo punto di vista **(A)**, la girata in bianco produce - da questo punto di vista al pari di una girata in pieno - il suo tipico e duplice effetto legale quand'anche manchi la



specifica dichiarazione cartolare (e tipicamente quella “*Per me pagate a...*”, o simili) che ne evidenzi la finalità. Duplice effetto consistente, come noto:

**(A1)** in primo luogo nel *trasferimento della legittimazione* all’esercizio del diritto di credito recato dal titolo. E difatti secondo l’art. 18, comma 1, l.camb., “*la girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale*” (espressione peraltro impropria, laddove l’acquisto del “diritto”, piuttosto che della sola “legittimazione”, dipende in realtà anche dall’ulteriore requisito della buona fede dell’*accipiens*, come si evince dal principio posto dall’art. 20, comma 2, l. camb., e, in via generale, dall’art. 1994, c.c.);

**(A2)** e in secondo luogo - secondo l’art. 25, l. camb. - nell’assunzione della *responsabilità di regresso* da parte del girante, per il caso di mancata accettazione o di mancato pagamento da parte dell’obbligato principale (e cioè, nel caso di pagherò, l’emittente).

11. In questa prospettiva, la qualificazione residuale - offerta dall’art. 17 l. camb. - della nuda sottoscrizione dell’attuale legittimato apposta sul tergo del titolo quale “girata in bianco” - ma in ogni caso, come visto, quale “girata” a tutti gli effetti di legge quand’anche non risulti accompagnata da alcuna particolare dichiarazione cartolare - rivela la sua utilità anche nel consentire di discernere l’efficacia giuridica - dunque da questo punto di vista “piena” e tipica - di una tale girata, da altre forme di girate, *cd. ad effetti limitati* (cioè diversi e per così dire “minori” di quella tipica), quali sono tipicamente la *girata per procura o per incasso*, ovvero la *girata in pegno o in garanzia*, previste piuttosto dall’art. 22, l. camb. *Girate che per potersi qualificare come tali, invece, necessitano di una apposita dichiarazione cartolare che ne specifichi il senso.*

12. In particolare, per quanto ora interessa (attese le difese svolte dalla banca resistente), *la girata per procura o per l’incasso* produce solamente il *limitato effetto* di investire il giratario (o chi tale debba ritenersi, secondo quanto appresso si dirà, se la girata per l’incasso, come pure teoricamente possibile, fosse in bianco) della legittimazione ad incassare il credito portato dal titolo nell’interesse e per conto del girante, con obbligo di rimettergli quanto incassato; senza però - atteso il rapporto sottostante di mero mandato all’incasso intercorso con quest’ultimo - che il giratario per procura possa mai divenire titolare di quel credito, né tanto meno legittimato ad incassarlo in proprio o a girare ulteriormente il titolo, se non ancora per procura.

In tal caso, dunque, si produce solo un tale limitato effetto, ma non quelli tipici della girata: così che il giratario per procura né consegue la piena legittimazione cartolare (restando infatti esposto alle medesime eccezioni che il debitore potrebbe rivolgere al girante: art. 22, comma 2, l. camb.), né potrebbe contare su alcuna responsabilità di regresso, da parte del girante (per procura), in caso di mancato pagamento del debitore principale.

13. Per quanto ora più interessa, comunque, affinché gli appena esposti effetti limitati si producano - e affinché quindi, a monte, la girata possa qualificarsi per l’incasso, o per procura - è necessario, almeno dal punto di vista cartolare (prescindendo cioè da pur possibili accordi extracartolari fra girante e giratario) che la girata rechi, come precisa l’art. 22, l. camb., “*la clausola “valuta per incasso”, “per incasso”, “per procura” e ogni altra che implichi un semplice mandato*”.

Dunque, concludendo su questo primo profilo della questione sollevata dal ricorso, erra la banca nel sostenere che le girate apposte sui due effetti cambiari dedotti in lite valessero, almeno cartolarmente, quali mere “girata per l’incasso”; valendo esse piuttosto, cartolarmente, quali girate ad effetti pieni, quantunque poi in bianco.

14. Quanto poi a tale secondo aspetto **(B)**, la girata in bianco, che cioè *non specifichi il nome del giratario*, vede il suo (tipico) effetto del trasferimento della legittimazione all’acquirente governato dall’art. 18, comma 2, e dall’art. 20, comma 1, l. camb., e ciò proprio al fine di consentire:



**(B1)** l'identificazione di chi - attesa la mancata indicazione documentale del giratario - possa ritenersi avere comunque acquisito la legittimazione cartolare;

**(B2)** l'esercizio finale del diritto di credito nei confronti del debitore: esercizio al quale, come noto, si contrappone la possibilità per quest'ultimo di rifiutarsi di adempiere la prestazione solamente (a parte l'ipotesi in cui consti prova del difetto di titolarità del presentatore) nei confronti di chi *"non giustifichi il suo diritto in base ad una serie continue di girate"* (art. 20, comma 1, l. camb.); regola, questa, che deve pertanto confrontarsi con l'evenienza (non rara nella prassi) che qualcuno possa presentarsi come creditore cartolare, pur in presenza di una serie di girate rimaste in bianco nel titolo.

15. Ebbene, quanto alla questione *sub B1*, l'art. 18, comma 2, l. camb. dispone che *"Se la girata è in bianco, il portatore può: 1) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2) girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata; 3) trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla"*.

Quanto invece alla questione *sub B2*, l'art. 20, comma 1, terzo periodo, l. camb. dispone, che *"Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco"*.

16. Quel che ne discende ai fini della decisione del presente ricorso, è allora che, secondo le predette norme:

- non solo l'*accipiens* di una girata in bianco è legittimato (fra le altre ipotesi possibili) a girare ulteriormente (in bianco o in pieno, e poi con effetti pieni o eventualmente limitati) la cambiale, ovvero a trasmetterla ad un terzo senza riempire la girata: col che la cambiale, per quanto titolo all'ordine, potrà nondimeno divenire oggetto di una circolazione manuale che investirà l'*accipiens* della relativa legittimazione, come se si trattasse di un titolo al portatore;

- ma, in virtù del combinato disposto di tali norme, nonché di quella ulteriore (contenuta nel primo periodo del comma 1 del medesimo art. 20, l. camb.) per cui *"il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco"*, il medesimo *accipiens* di una cambiale girata in bianco può, per ciò solo e senza bisogno di riempire la girata col suo nome, ritenersi "portatore legittimo" del titolo in base ad una serie continua di girate (anche se vi fossero precedenti girate in bianco); e per ciò stesso esercitare senz'altro, in questa condizione documentale, il diritto cartolare.

17. Tornando dunque al caso di specie, si tratta di qualificare, secondo i ricordati criteri e le evidenze di causa, la condotta del ricorrente che si presentò presso la banca resistente (soggetto certamente diverso sia dall'obbligato principale cartolare, e cioè l'emittente società X, sia della banca presso la quale era domiciliato il pagamento dovuto da quest'ultima), *consegnandole due effetti cambiari che risultavano girati in bianco dalla società di cui egli era legale rappresentante*.

Al riguardo può allora escludersi che una tale condotta potesse valere:

- quale presentazione al pagamento da parte di chi si affermasse portatore legittimo del titolo: dovendo una tale richiesta, evidentemente, rivolgersi al solo emittente (presso banca domiciliataria, indicata sulla cambiale, diversa da quella resistente);

- ovvero, per quanto sopra rilevato, quale girata per l'incasso da parte della società Y: attesa l'assenza, sul titolo, di ogni dichiarazione cartolare che necessariamente (ex art. 22, l. camb.) avrebbe dovuto corredare la sottoscrizione della predetta società, al fine di integrare una girata per l'incasso.

18. La medesima condotta, dunque, resta suscettibile di qualificarsi – in assenza di ogni specifica dichiarazione cambiaria, ed attese allegazioni (su tale profilo concordi) di entrambe le parti – quale *mandato all'incasso, seppure conferito alla banca, in assenza di una girata all'incasso, in via puramente extracartolare*: affinché la banca quindi, risultando



cartolarmente legittimata a tutti gli effetti, per quanto detto sopra (e cioè quale consegnataria di una cambiale con girata in bianco e ad effetti pieni), potesse senz'altro procedere all'incasso del titolo, per poi rimmetterlo a chi, secondo la convenzione extracartolare sottostante alla girata, avesse mantenuto l'effettiva titolarità del diritto.

19. Solo si tratta di distinguere, a questo punto, fra due ipotesi, identificando chi fosse tale effettivo titolare, e cioè:

a) se questo fosse - come in buona sostanza ritiene la resistente - *la società Y*, per conto della quale, dunque, il ricorrente si sarebbe limitato ad operare quale mero rappresentante legale, consegnando in tale sua qualità giuridica il titolo alla banca, affinché poi questa, cartolarmente legittimata in pieno, ne curasse l'incasso, per poi rimmetterlo però, sulla base della convenzione extracartolare, all'effettiva titolare-mandante all'incasso (cioè la stessa società Y);

b) ovvero se titolare si dovesse ritenere, secondo i principi sopra ricordati, *il ricorrente in proprio*, in quanto detentore di una cambiale girata in bianco e in tale veste, pertanto, attuale titolare del credito che avesse ulteriormente trasmesso manualmente la cambiale alla banca, affinché questa - cartolarmente legittimata in pieno - ne curasse l'incasso, per poi rimmetterlo però, sulla base della convenzione extracartolare, al ricorrente quale effettivo titolare-mandante all'incasso.

20. Ebbene, in assenza di specifica o comunque univoca evidenza cartolare, la qualificazione giuridica della fattispecie ora esaminata dev'essere effettuata non sulla base ad indici cartolari, appunto mancanti, bensì extracartolari: in termini cioè di effettiva ricostruzione della volontà negoziale sottesa al mandato (extracartolare) all'incasso.

21. In questa prospettiva, allora, le affermazioni del ricorrente paiono documentalmente confermate; e ciò anche a prescindere da quanto allegato, in sede di replica, in ordine:

- ad un potere di rappresentanza congiuntivo della società Y, in capo al presidente e al vicepresidente della medesima società: potere che pertanto il ricorrente, quale presidente, non avrebbe potuto, in ipotesi, esercitare da solo nel conferire alla banca un mandato all'incasso in nome della società;

- ad un asserito precedente credito verso la società Y da parte del ricorrente medesimo: ciò che avrebbe allora giustificato il trasferimento a suo favore del credito cartolare.

La tesi del ricorrente, piuttosto, risulta documentalmente confermata e confortata dalla circostanza per cui egli, esplicitamente, indicò il proprio numero di conto corrente quale conto sul quale accreditare l'incasso: dunque affermandosi, nei confronti della banca, titolare del credito e beneficiario dell'incasso, e non già operante quale rappresentante o gestore di un interesse altrui (cioè della società Y, di cui pure era rappresentante legale).

22. Si tratta di circostanza che la banca resistente vorrebbe svalutare quale mera indicazione erronea da parte del ricorrente; ma che in realtà rivela, documentalmente e fuor di dubbio, come il ricorrente si fosse presentato ed affermato, di fronte della banca richiesta di procedere all'incasso, quale titolare in proprio del credito cartolare; e ciò, del resto, compatibilmente con i principi cartolari sopra illustrati.

Fu in tale veste di titolare, dunque, egli - proprio come allegato nel ricorso - incaricò (extracartolarmente) la banca di procedere all'incasso dei due effetti, mercé la legittimazione cartolare che questa comunque avrebbe potuto spendere verso il debitore, quale detentrica di titoli cambiari girati in bianco.

23. Consegua da tale conclusione che la banca resistente, ottenuto l'accredito della somma portata dai due effetti cambiari da parte dell'emittente società X, avrebbe dovuto senz'altro rimmetterlo, come da istruzioni ricevute, al ricorrente che le aveva commissionato l'incasso a nome proprio, e nel proprio affermato interesse di titolare del credito.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla base delle stesse istruzioni ricevute, per converso, la banca non avrebbe dovuto assumere che, in assenza di una girata per l'incasso a suo favore da parte della società Y, dovesse essere questa la destinataria dei relativi importi; decidendo oltretutto, in seguito, di non accreditarli neppure a quest'ultima, nell'assunta ottemperanza ad un pignoramento presso terzi subito dalla banca medesima quale *debitor debitoris*.

24. Ne deriva l'obbligo di rimborso, da parte della banca al ricorrente, dell'importo di € **12.579,26** recato dalle due cambiali dedotte in lite, con interessi legali dalla data dell'incasso sino al dì del saldo.

25. Rimane invece del tutto generica e comunque sfornita d'ogni supporto probatorio, e come tale da respingersi, la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente.

26. Neppure può accogliersi – secondo l'orientamento costante di questo Collegio □ la richiesta di liquidazione delle spese di assistenza professionale avanzata dal ricorrente, in quanto non già dedotta nel reclamo precedente il ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 12.579,27, oltre agli interessi legali dal 1° novembre 2016. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA